



COMUNE DI GIOIA TAURO

Città Metropolitana di Reggio Calabria

Ufficio del Sindaco

Ordinanza N. 109
Data di registrazione 05/08/2026

**OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE DIVIETO DI ACCENSIONE FUOCHI
SULLE SPIAGGE DEL COMUNE DI GIOIA TAURO**

IL SINDACO

Premesso

che

Ogni anno in occasione della data del 10 agosto e della cosiddetta " notte di San Lorenzo " le spiagge della città vengono occupate da moltissime persone che mettono in pratica la tradizione dei falò, vietata attraverso ordinanze contingibili ed urgenti.

Rilevata la necessità di adottare tutte le misure necessarie ad evitare bivacchi, accensione di fuochi, ed ogni altra attività che possa costituire fonte di pericolo per la pubblica incolumità e causa di degrado e di uso delle aree demaniali in maniera non conforme alla legge.

Considerato che il comune esercita le funzioni amministrative delegate con legge della Regione Calabria n. 17 del 2005 con le stesse finalità e con gli stessi limiti con i quali la regione Calabria le ha esercitate in virtù della delega di cui all'articolo 59 del d.p.r. n. 616 del 24 luglio 1977.

Richiamate le disposizioni di cui al tulps approvato con regio decreto del 18/6/1931 numero 773 e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto del 6/5/1940 numero 635.

Richiamati gli articoli 50 e 54 del decreto legislativo numero 267 del 2000.
Visto il decreto legislativo 4 aprile 2010 n. 58.
Visti il codice penale e il codice della navigazione.
Viste le circolari del ministero dell'Interno, dipartimento della pubblica sicurezza, e precisamente la numero 557/PAS 17295 del 5 dicembre 2008.
Visto il DM del 9 agosto 2011.



COMUNE DI GIOIA TAURO

Città Metropolitana di Reggio Calabria

ORDINA

È vietato dal 10 al 31 agosto 2026 di accedere su tutte le spiagge del litorale di Gioia Tauro per accatastare legname o altri materiali per accendere fuochi per qualsiasi tipo di uso. E' comunque vietato accendere fuochi anche mediante l'uso di bracieri o altri strumenti a tal fine destinati.

È vietato abbandonare sulla spiaggia bottiglie, rifiuti, legna e qualsiasi altro tipo di materiale idoneo a pregiudicare la pulizia e il decoro urbano dei luoghi.

SANZIONI

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato previsto dal codice penale, o dall'articolo 1161 del codice della navigazione, o rientri in altri fattispecie criminose previste dal testo unico sull'ambiente, la violazione della sopradde^{ta} ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione pecuniaria corrispondente alla somma compresa tra un minimo di euro 75 ed un massimo di euro 450 che sarà devoluta al comando di polizia municipale delegato dal sindaco. Ai sensi dell'articolo 13 comma 2 della legge 689 del 1981 gli organi di polizia giudiziaria possono procedere al sequestro preventivo degli oggetti e delle attrezzature utilizzate al fine di violare la superiore ordinanza.

INFORMA

Il responsabile del presente procedimento è il comandante della polizia municipale.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al prefetto entro 30 giorni, ricorso al tribunale amministrativo regionale della Calabria entro 60 giorni, ricorso straordinario al capo dello Stato entro 120 giorni.

La presente ordinanza sarà pubblicata mediante affissione all'albo pretorio istituzionale on-line del comune di Gioia Tauro e trasmessa alla Prefettura, alla Polizia di Stato, Comando Stazione Carabinieri, Guardia di finanza, Comando Polizia Locale, Capitaneria di porto di Gioia Tauro.



COMUNE DI GIOIA TAURO
Città Metropolitana di Reggio Calabria

Il Sindaco
Simona Scarcella / ArubaPEC S.p.A.

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune.